

## TRIBUNALE DI FIRENZE

## La prima sezione civile

N. 2757/07 V.L.

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| - Dott. Alessandro Gatta    | Presidente   |
| - Dott. Isabella Mariani    | Giudice      |
| - Dott. Maria Lorena Papait | Giudice rel. |

letto il ricorso presentato da ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ contro il rifiuto dell'ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze di procedere alle pubblicazioni matrimoniali relative al matrimonio degli stessi ricorrenti, in quanto persone dello stesso sesso (ex art.98 c.c.);

rilevato che l'Ufficiale di Stato Civile ha motivato il rifiuto argomentando che ancor oggi nel nostro ordinamento il rapporto di coniugio è inteso tra soggetti appartenenti a sesso diverso, come desumibile da una serie di norme del codice civile (artt.143, 89, 143 bis e 156 bis, 231, 235, 262) e sulla base della Circolare del Ministero dell'Interno n.2/2001 che vieta espressamente la trascrizione nei registri di matrimonio dei matrimoni tra omosessuali celebrati all'estero;

visto il parere contrario del Pubblico Ministero, che richiama a fondamento le ragioni indicate dall'Ufficiale di Stato Civile;

rilevato che i ricorrenti negano invece che esista nel nostro ordinamento sia una nozione di matrimonio sia un divieto espresso di matrimonio tra persone dello stesso sesso (il riferimento alle norme del codice civile non sarebbe a loro dire dirimente, posto che tali norme risalgono ad un'epoca in cui non era immaginabile dal punto di vista giuridico un matrimonio tra persone dello stesso sesso, mentre nella società attuale ciò è concepibile) così che - dovendosi interpretare le norme esistenti in conformità alla Costituzione, nella quale non si rinvencono divieti espressi in proposito e vengono invece garantiti i diritti della persona sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si esplica la personalità, tra cui la famiglia fondata sul matrimonio (art.2 Cost.), venendo altresì assicurato il principio di uguaglianza tra le persone, che sarebbero irragionevolmente discriminate ove venisse esclusa la possibilità del matrimonio sulla base dell'orientamento sessuale (art.3 Cost.) - può ritenersi che già sulla base della legislazione attuale sia ammissibile il matrimonio tra persone di identico sesso, in caso contrario dovendosi rimettere gli atti alla Corte Costituzionale; i ricorrenti chiedono infatti di "ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze di procedere alle pubblicazioni di matrimonio richieste... previa valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della legittimità costituzionale degli artt.107, 108, 143, 143bis, 156

1  
du

bis c.c. rispetto agli artt.2,3,10 comma 2,13,29 Cost., al fine dell'eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale. Con vittoria di spese, spese generali, diritti e onorari”;

ritenuto di condividere le ragioni addotte dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze, posto che dall'ordinamento si desume chiaramente e inequivocabilmente una nozione di matrimonio implicante la diversità di sesso dei nubendi - gli artt. 107, 108, 143, 143bis, 156 bis c.c. (limitandoci a richiamare le norme che riguardano solo il rapporto matrimoniale, a prescindere da quello genitoriale) parlano espressamente di "marito e moglie" - diversità di sesso che nasce come connaturata e implicita nell'istituto del matrimonio, sin dall'originaria formulazione di tali norme e anche della stessa Costituzione, così che non assume di per sé alcun significato la mancata previsione di un divieto espresso di matrimonio tra persone dello stesso sesso; né può qui rilevare che tali norme risalgano ad un'epoca in cui non era immaginabile dal punto di vista giuridico un matrimonio tra persone dello stesso sesso, mentre nella società attuale ciò sarebbe concepibile, perché se è forse vera la prima affermazione, quanto alla seconda si tratta di valutazione rimessa al legislatore e come tale suscettibile di tradursi in una scelta normativa, non certo all'Autorità giudiziaria, che non ha il potere di "istituzionalizzare" e dare rilevanza giuridica ai mutamenti del costume e della realtà sociale; ritenuto pertanto che, sulla base delle norme in vigore, non sia consentito il matrimonio tra persone dello stesso sesso;

ritenuto altresì che tale divieto non sia comunque in contrasto con la Costituzione (la quale pure, come detto, fa riferimento alla stessa nozione di matrimonio del codice civile, nelle norme in tema di famiglia), posto che non sembra proprio configurabile tra i diritti fondamentali della persona il "diritto di sposarsi", mentre le garanzie e le forme di tutela discendenti dal matrimonio sul piano giuridico (es. per il caso di separazione, di morte di un coniuge, in tema di regolamentazione dei rapporti patrimoniali, di assistenza e mantenimento, di successione ecc..) possono essere raggiunti anche con gli ordinari strumenti dell'autonomia privata, tramite negozi e convenzioni tra gli interessati;

**PQM**

Respinge il ricorso.

Così deciso nella camera di consiglio del 3.10.2007 in Firenze, su relazione della Dr.ssa Maria Lorena Papait.

Il Giudice rel.

Dr.ssa Maria Lorena Papait

*M. Papait*

Il Presidente

Dr. Alessandro Gatta

*A. Gatta*

30 SET 2007

21 OTT 2007

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

*Illegibile*